



## UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di  
**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenato**

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

**Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886**

e-mail: [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)

PEC: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

Ordinanza n. 84

Edolo, lì 07/11/2023

### POSIZIONAMENTO DISSUASORI DELLA SOSTA IN VIA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

**Premesso** che con decreto del Presidente dell'Unione Alpi Orobie Bresciane n. 04/2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Considerato che** a seguito del sopralluogo effettuato in data 30/05/2023 da parte dell'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, veniva riconosciuta l'idoneità al rilascio della concessione di passo carrabile n. 2/2023, per l'uscita di via Industriale, dell'edificio adibito a Caserma della Locale Stazione dei Carabinieri – catastalmente identificata al N.C.T./N.C.E.U. del Comune di Edolo (BS), foglio 54 particella 254.

**Ravvisata** la necessità, di garantire con tempestività ed in ogni condizione, l'uscita e l'ingresso dei veicoli in disponibilità ai Carabinieri e ad altre forze di Polizia;

**Preso atto**, che la sola segnaletica verticale ed orizzontale presente in via Industriale, non si è rivelata sufficiente a scoraggiare la sosta abusiva in corrispondenza dell'accesso carrabile e che le operazioni di rimozione, per la loro durata, interferirebbero con la necessità di tempestività per chiamate e segnalazioni di pronto intervento;

**Ritenuto quindi** opportuno e necessario, procedere alla posa in opera di idonei dissuasori di sosta, sul lato opposto della carreggiata rispetto al n. civico 2 di via Industriale nel Comune di Edolo (BS);

**Visto** l'art. 180 comma 1 del Regolamento d'attuazione del C.d.S. che riporta quanto segue: *"I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva."*

#### Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

### ORDINA

**LA POSA IN OPERA DI DISSUASORI DELLA SOSTA, CONFORMI ALL'ART. 180 DEL D.P.R. 495/92 "REGOLAMENTO D'ESECUZIONE E D'ATTUAZIONE DEL C.D.S.", DALLA FORMA E DIMENSIONE RITENUTA PIU' IDONEA, PURCHE' NON CREINO SITUAZIONI DI PERICOLO AI PEDONI ED IN PARTICOLARE AI BAMBINI, IN VIA INDUSTRIALE, SUL LATO OPPOSTO DELLA CARREGGIATA RISPETTO ALL'ACCESSO DEL N. CIVICO 2.**

### DISPONE

- Che entri in vigore con la posa in opera dei dissuasori della sosta a cura del Comune di Edolo o da parte di soggetti da esso incaricati, nel rispetto del C.d.S. vigente e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

## INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
  - affissione all'Albo online del Comune di **Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
- l'**Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

## TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS);
- la stazione Carabinieri di Edolo (BS);

Il Responsabile del Procedimento  
(Agt. di P.L. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.